

COMUNICATO N. 186/DIV – 19 MARZO 2024

186/560

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 15, 16, 17 e 18 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 15, 16, 17 e 18 Marzo 2024

13^ Giornata ritorno

GIRONE A

ALESSANDRIA	RENATE	0-1
ARZIGNANO V.	TRENTO	0-0
ATALANTA U23	PERGOLETTESE	0-2
LEGNAGO SALUS	LUMEZZANE	2-1
NOVARA	PRO VERCELLI	2-2
PADOVA	ALBINOLEFFE	0-0
PRO SESTO	TRIESTINA	0-1
VIRTUS VERONA	GIANA ERMINIO	0-0

GIRONE B

ANCONA	TORRES	1-1
CARRARESE	JUVENTUS NEXT GEN	1-0
FERMANA	SESTRI LEVANTE	1-1
GUBBIO	PERUGIA	0-1
OLBIA	RECANATESE	4-1
PINETO	AREZZO	1-3
PONTEREDERA	SPAL	2-1
RIMINI	PESCARA	5-1
VIRTUS ENTELLA	LUCCHESE	0-0
VIS PESARO	CESENA	0-2

GIRONE C

AVELLINO	BRINDISI	2-0
CASERTANA	VIRTUS FRANCAVILLA	2-0
CATANIA	AUDACE CERIGNOLA	2-1
FOGGIA	JUVE STABIA	2-1
GIUGLIANO	BENEVENTO	1-2
LATINA	ACR MESSINA	1-1
MONOPOLI	TURRIS	0-0
MONTEROSI TUSCIA	CROTONE	1-0
POTENZA	PICERNO	1-0
TARANTO	SORRENTO	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15, 16, 17 e 18 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, FERMANA, FOGGIA, GUBBIO, LATINA, NOVARA, PERUGIA, PICERNO, POTENZA, PRO VERCELLI, SESTRI LEVANTE e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

AVELLINO

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Avellino, intonato, al 56° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno e due petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, al 1° e 2° minuto del primo tempo, tre petardi nel proprio Settore;
2. nell'aver lanciato, durante la gara, quattro petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, undici fumogeni nel recinto di gioco e otto fumogeni sul terreno di gioco in prossimità della bandierina, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, la

bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo, di due cavi elettrici, di cui uno in prossimità del LED posto a bordocampo, di un tubo antincendio e di alcune zolle del campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l'incolumità dei tesserati e provocato danni ai LED pubblicitari (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

NOVARA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per sette volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la particolare odiosità della condotta tenuta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00

PRO VERCELLI

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Sud - Settore Ospiti, intonato, all'8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la particolare odiosità della condotta sub A), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1°, 11°, 12°, 41° e 70° minuto della gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

VIS PESARO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta d'acqua in plastica semivuota in direzione dell'Arbitro, bottiglietta che cadeva a qualche metro di distanza senza colpirlo;

B) per avere, alcuni suoi sostenitori, al termine della gara, proferito cori offensivi nei confronti dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).

AMMENDA € 900,00

CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato numero 6 seggiolini del settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori (75%) posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sud intonato:

1. durante l'ingresso in campo delle Squadre, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto;

2. al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 MARZO 2024

ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024

AMODIO ANTONIO JUNIOR (GIUGLIANO)

A) per avere fatto accesso nel recinto di gioco ed esservi trattenuto per tutto la gara, senza essere iscritto in distinta;

B) per avere prima dell'inizio, tra il primo e secondo tempo e al termine della gara, fatto accesso negli spogliatoi ed esservi ivi trattenuto, senza essere iscritto in distinta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

LOVISA MATTEO (JUVE STABIA)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIANCHINI GIUSEPPE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver abbandonato l'area tecnica, si avvicinava a quest'ultimo e lo spingeva, facendolo cadere a terra e impedendogli di riprendere il gioco rapidamente.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 38 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sussistono conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GRILLI STEFANO (PINETO)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1.000,00

MICILLO DAVIDE (TRENTO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, in occasione dell'espulsione dell'Allenatore della Squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale in quanto, si avvicinava a quest'ultimo proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (VII INFR)

BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TOSCANO DOMENICO (CESENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FACCIOLI ANDREA (LEGNAGO SALUS)
OLIVI SAMUELE (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

TARANTINO NAZZARENO (JUVE STABIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BARBERIO VITO (GUBBIO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando e pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo, per contestarne l'operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SAMELE LUIGI

(ALESSANDRIA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, nel corso di una mass confrontation, dopo aver preso tre metri di rincorsa lo colpiva di lato con un pugno all'altezza della spalla.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario (r. Assistente Arbitrale n.2).

SOLCIA DANIELE

(ATALANTA U23)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva a mano aperta sul volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONNIN VASQUEZ CAYETANO BARTOL (BRINDISI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BORSOI MATTEO

(PINETO)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

STRAMACCIONI DIEGO

(JUVENTUS NEXT GEN)

OMOREGBE BOB MURPHY

(SESTRI LEVANTE)

PUGLIESE SAMUEL

(TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN

(CARRARESE)

VANO MICHELE

(MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROTA ARENSI

(ALESSANDRIA)

CELLA STEFANO

(ANCONA)

ARBOLEDA CHRISTIAN

(OLBIA)

VOLPICELLI EMILIO
MAZZOLO FRANCESCO

(PINETO)
(VIRTUS VERONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LONGO SALVATORE	(ALBINOLEFFE)
GEGA ERTIJON	(ALESSANDRIA)
PINATO MARCO	(BENEVENTO)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(CESENA)
RICCARDI DAVIDE	(FOGGIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(FOGGIA)
MORELLI GABRIELE	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
PELAGATTI CARLO	(LEGNAGO SALUS)
POGLIANO CESARE	(LUMEZZANE)
GORI MIRKO	(MONTEROSI TUSCIA)
ADAMONIS MARIUS	(PERUGIA)
CANGIANO GIANMARCO	(PESCARA)
BENEDETTI GIACOMO	(PONTEDERA)
ARMINI NICOLO	(POTENZA)
CANDELLORI KEVIN	(POTENZA)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(POTENZA)
MARIANUCCI LUCA	(PRO SESTO)
ALCIBIADE RAFFAELE	(RENATE)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
BUHEL MARCEL	(SPAL)
TRIPALDELLI ALESSANDRO	(SPAL)
PORTANOVA DENIS	(VIRTUS ENTELLA)
TOMASELLI GIACOMO	(VIRTUS ENTELLA)
AMADIO MARCO	(VIRTUS VERONA)
VALDIFIORI MIRKO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PIANA LUCA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
DIABY ABOUBAKAR	(LEGNAGO SALUS)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
IANNONI EDOARDO	(PERUGIA)
TERASCHI MARCO	(PINETO)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIAMPAOLO DANIEL	(ANCONA)
GADDINI MATTIA	(AREZZO)
ANTONIAZZI MANUEL	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CERESOLI ANDREA	(ATALANTA U23)

JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(ATALANTA U23)
RUGGIERO ZAK	(AUDACE CERIGNOLA)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
CAPELLO ALESSANDRO	(CARRARESE)
CASOLI GIACOMO	(CASERTANA)
PALUMBO MARTIN	(JUVENTUS NEXT GEN)
D'ORAZIO LUDOVICO	(LATINA)
LANCINI EDOARDO	(NOVARA)
ZALLU FRANCESCO	(OLBIA)
PAZ BLANDON YEFERSON	(PERUGIA)
D'AGOSTINO GIUSEPPE	(PICERNO)
QUACQUARELLI GABRIELE	(RIMINI)
NERI GIAN MARCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

MERCATI ALESSANDRO	(GUBBIO)
--------------------	----------

AMMONIZIONE (XI INFR)

CIANCIO SIMONE	(ALESSANDRIA)
CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
ROSSETTI MATTEO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DAMIANI MATTIA	(AREZZO)
SETTEMBRINI ANDREA	(AREZZO)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO	(AVELLINO)
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
PESCE SIMONE	(LUMEZZANE)
SINI SIMONE	(MONTEROSI TUSCIA)
SQUIZZATO NICCOLO'	(PESCARA)
GALLO ANDREA	(PICERNO)
VITALE GAETANO	(SORRENTO)
ENRICI PATRICK	(TARANTO)
CESTER STEFANO	(TORRES)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)
VALLOCCHIA ANDREA	(TRIESTINA)
MAESTRELLI ALESSIO	(TURRIS)
MANZI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DE CRISTOFARO ANTONIO	(AVELLINO)
GROPPELLI FILIPPO	(GIANA ERMINIO)
CORTINOVIS FABIO	(LATINA)
BULEVARDI DANILLO	(MONOPOLI)

LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
MONTEBUGNOLI MATTEO	(OLBIA)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP	(PERUGIA)
POSSENTI MARCELLO	(RENATE)
LUCIANI ALESSIO	(TARANTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(TRENTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RAGUSA ANTONINO	(ACR MESSINA)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO	(ACR MESSINA)
BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
BELLONI NICCOLO'	(CARRARESE)
MONTALTO ADRIANO	(CASERTANA)
MALACCARI NICOLA	(FERMANA)
MENNA DAMIANO	(GIUGLIANO)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)
MUSTACCHIO MATTIA	(PRO VERCELLI)
PARODI GIULIO	(PRO VERCELLI)
BONAVOLONTA' ANGELO	(SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RENZI ALESSANDRO	(AREZZO)
CICERELLI EMANUELE PIO	(CATANIA)
MONACO SALVATORE	(CATANIA)
RAPISARDA FRANCESCO	(CATANIA)
ODJER MOSES	(FOGGIA)
GIORGIONE CARMINE	(GIUGLIANO)
BERNARDOTTO GABRIELE	(GUBBIO)
BUMBU JONATHAN	(GUBBIO)
MOSTI NICOLA	(JUVE STABIA)
MAZZALI SIMONE	(LEGNAGO SALUS)
DI PASQUALE DAVIDE	(PESCARA)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)
CONTILIANO NICOLO'	(SPAL)
GALEOTTI CESARE	(SPAL)
POLIDORI ALESSANDRO	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TERRANOVA EMANUELE	(BENEVENTO)
FURLAN JACOPO	(CATANIA)
GOMEZ GUIDO	(CROTONE)


CALABRESE BERNARDO	(GUBBIO)
ANGILERI ANTONY	(MONOPOLI)
DAGASSO MATTEO	(PESCARA)
ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB	(PRO VERCELLI)
ANTONELLI NICOLO'	(TORRES)
RIZZO NICHOLAS	(TRIESTINA)
CARELLA FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MANFRIN GIANNI	(VIRTUS VERONA)
ZIGONI GIANMARCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

NDOJ EMANUELE	(CATANIA)
NIANG OUSMANE	(FERMANA)
BARBA BENEDETTO	(GIUGLIANO)
ANDREOLI LORENZO	(PERGOLETTESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 19 Marzo 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani